



COMUNE DI MONTEGABBIONE (Provincia di Terni)

Via Achille Lemmi, 5 - 05010 Montegabbione (TR)

C.F. 81001530559 – P.IVA 00178220554–

tel. 0763 837521/837222 - fax 0763/837497

EMAIL protocollo@comune.montegabbione.tr.it PEC comune.montegabbione@postacert.umbria.it

OGGETTO: RECESSO DAL CONTRATTO DI APPALTO, REP. 199970, STIPULATO IN DATA 04.08.2016, TRA IL COMUNE DI MONTEGABBIONE E LA SOCIETA' [REDACTED]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:

- con D.G. N. 76 del 28.10.2015 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di realizzazione del Centro Servizi agroalimentari – variante frantoio oleario in Montegabbione, per l'importo complessivo di € 423.551,93;

- a seguito dell'esperienza della gara i lavori in appalto sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta [REDACTED] che ha offerto un ribasso percentuale del 27,114% per l'importo netto dei euro 332.887,98, comprensivo degli oneri di sicurezza, giusto verbale della commissione di gara del 17/06/2016;

- con determinazione del responsabile del servizio tecnico-manutentivo n. 29 del 18 Maggio 2016 l'appalto in argomento è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta [REDACTED] per l'importo di € 332.887,98;

- a seguito della suddetta aggiudicazione definitiva è stato stipulato, in data 04 Agosto 2016, il contratto tra il Comune di Montegabbione (TR) e la Società [REDACTED] - contratto rep. 199970;

Preso atto della nota della Centrale di Committenza - Provincia di Terni, acquisita al protocollo di questo Comune con il n. 3091 del giorno 08.09.2016, recante la trasmissione della informativa interdittiva antimafia, resa dalla Prefettura- UTG dell'Aquila, Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, prot. n. 38469 del 05.09.2016, nella quale si dà atto che nei confronti della Società [REDACTED] e dei soci e soggetti che ne fanno parte allo stato degli accertamenti sussistono le situazioni di cui agli artt. 84 comma 3 e 91 del dlgs. 6/9/2011 n. 159;

Evidenziato che, alla stregua della normativa di settore, la stazione appaltante, notiziata della predetta informativa, **deve** procedere al recesso dal contratto di appalto, ove già intervenuto, con la ditta destinataria di un provvedimento inibitorio-interdittivo [in particolare, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come novellato dal d. lgs. 13 ottobre 2014 n. 153): "Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto (...)]";

Considerato che, al fine di garantire un contraddittorio endoprocedimentale con la Ditta e onde acquisire informazioni in ordine ad eventuali provvedimenti giurisdizionali, di sospensione o di annullamento della citata disposizione prefettizia, con nota prot. n. 3568 del 12.10.2016 è stato comunicato alla ditta [REDACTED] l'avvio del procedimento di recesso dal contratto rep. 199970 con il quale si è reso noto alla Ditta che:

- presso l'Ufficio tecnico del Comune di Montegabbione, sito in Via Achille Lemmi n. 5, Montegabbione (TR), sarebbe stato possibile prendere visione degli atti nei giorni di lunedì,



COMUNE DI MONTGABBIONE (Provincia di Terni)

Via Achille Lemmi, 5 - 05010 Montegabbione (TR)

C.F. 81001530559 – P.IVA 00178220554–

tel. 0763 837521/837222 - fax 0763/837497

EMAIL protocollo@comune.montegabbione.tr.it PEC comune.montegabbione@postacert.umbria.it

mercoledì e venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30;

- sarebbe stato possibile per la Ditta produrre memorie scritte e documenti, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, di cui si sarebbe tenuto conto in sede di determinazione conclusiva, ove pertinenti;

Considerato che, nel termine di quindici giorni, di cui alla nota prot. n. 3568 del 12.10.2016 sopra citata **non è pervenuta nessuna memoria scritta o documento** da parte della ditta [REDACTED] né si è proceduto, da parte della medesima ditta, a prendere visione degli atti presso gli Uffici comunali;

Richiamata la sentenza del **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, n. 3889 del 15 settembre 2016**, nella quale, nel richiamare le recenti acquisizioni giurisprudenziali, si ribadiscono i **seguenti principi**:

- l'informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159 del 2011, presuppone **"concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata"**;

- quanto alla ratio dell'istituto, si tratta di una misura volta - ad un tempo - alla **salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza** tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: l'interdittiva antimafia comporta che **il Prefetto escluda che un imprenditore** - pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione - **meriti la fiducia delle Istituzioni** (vale a dire che risulti 'affidabile') **e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni**;

- l'informativa ha **finalità anticipatoria**, che è quella di **prevenire un grave pericolo** e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante;

- il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al **criterio del più 'probabile che non'**, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso;

- pertanto, **gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti** o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione;

- **quanto ai rapporti di parentela** tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l'Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del 'più probabile che non', che l'impresa abbia **una conduzione collettiva e una regia familiare** (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto;

- nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una **'influenza reciproca' di comportamenti** e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza;

- una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della 'famiglia', sicché in una 'famiglia' mafiosa anche



COMUNE DI MONTGABBIONE (Provincia di Terni)
Via Achille Lemmi, 5 - 05010 Montegabbione (TR)
C.F. 81001530559 – P.IVA 00178220554–
tel. 0763 837521/837222 - fax 0763/837497

EMAIL protocollo@comune.montegabbione.tr.it PEC comune.montegabbione@postacert.umbria.it

il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del 'capofamiglia' e dell'associazione;

- hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa - del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito);

Considerato, in special modo, che:

- per quanto concerne gli adempimenti a carico della stazione appaltante, consequenziali alla trasmissione di un'informativa interdittiva, si è più volte ribadito che "... in presenza di un'informativa prefettizia antimafia che accerti il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata, non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, atteso che si tratta di provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico – attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti contemplati dalla normativa in materia – il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura di interdittiva devono prestare osservanza" (Cons. Stato, sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653);

- sempre su tale crinale, con decisione ancor più recente (Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2016 n. 1242) si è ribadito che: "La stazione appaltante non ha facoltà di sindacare il contenuto dell'informativa antimafia prefettizia";

- ogni successiva determinazione della stazione appaltante, quindi, si configura dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto e il provvedimento di revoca o recesso da essa adottato non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale (non sussistente nel caso che ci occupa), in cui, a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario (in termini, Cons. St., sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292, Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016 n. 1630);

Ritenuto necessario e doveroso recedere immediatamente dal contratto stipulato, in data 04 Agosto 2016, tra il Comune di Montegabbione (TR) e la Società ██████████"- contratto rep. 199970, per le motivazioni addotte dall'informativa interdittiva antimafia resa dalla Prefettura- UTG dell'Aquila, Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, prot. n. 38469 del 05.09.2016 – che qui si richiamano *per relationem*;

Considerato, altresì, che non sussistono impedimenti al recesso immediato dal suddetto contratto stante la mancata consegna dei lavori ed il mancato avvio di qualsiasi prestazione da parte dell'impresa;

Visto il dlgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il d.lgs. n. 163/2006, per la parte ancora applicabile;

Visto e richiamato il su trascritto art. **94 comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011**;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora applicabile;

DETERMINA

COMUNE DI MONTGABBIONE



COMUNE DI MONTGABBIONE (Provincia di Terni)

Via Achille Lemmi, 5 - 05010 Montegabbione (TR)

C.F. 81001530559 – P.IVA 00178220554–

tel. 0763 837521/837222 - fax 0763/837497

EMAIL protocollo@comune.montegabbione.tr.it PEC comune.montegabbione@postacert.umbria.it

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dell' informativa interdittiva antimafia resa dalla Prefettura- UTG dell'Aquila, Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, prot. n. 38469 del 05.09.2016;
3. di recedere immediatamente dal contratto stipulato, in data 04 Agosto 2016 tra il Comune di Montegabbione (TR) e la Società ██████████ - contratto rep. 199970;
4. di rinviare ad autonoma e separata determinazione l'eventuale subentro nel contratto da parte della ditta presente in graduatoria, previo interpello della stessa;
5. di dare atto che il parere preventivo di regolarità tecnica in merito alla legittimità del presente atto di cui all'art. 147-bis del dlgs.n. 267/2000 è rilasciato con la sottoscrizione del medesimo da parte dello scrivente;
6. di notificare il presente atto alla ditta ██████████ ;
7. di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza - Provincia di Terni;
8. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio online e nell'apposita sezione del sito web "Amministrazione trasparente".

Montegabbione Lì 06.12.2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
GEOM. GIULIO GIULIETTI**